



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE  
FRODI AGRO-ALIMENTARI  
PREF III

*Posiz.* .....

OGGETTO: Sostituzione dell'allegato al decreto 1021 del 17 giugno 2014 relativo alle disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata ai fini della convalida e la trasmissione dei documenti di accompagnamento vitivinicoli

*Roma*.....

Agli Uffici territoriali  
LORO SEDI

Agli Uffici PREF I, II e IV  
SEDE

Alla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore  
SEDE

Al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale  
SEDE

Al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca  
SEDE

All'Agenzia delle Dogane  
Direzione Centrale Tecnologie per l'innovazione  
Ufficio integrazione tecnologica  
Via Mario Carucci, 71  
00143 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza  
Viale XXI Aprile, 55  
00165 ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
Viale Romania, 45  
00197 ROMA

All'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato  
Via Giosuè Carducci  
00187 ROMA

Alle Organizzazioni interprofessionali e alle Associazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo  
LORO SEDI

./.

Si comunica che sul sito internet del Ministero - sezione Controlli - Ispettorato centrale repressione frodi - è stato pubblicato il decreto dipartimentale prot. 788 del 21 settembre 2015 che ha sostituito l'Allegato al decreto 1021 del 17 giugno 2014, recante le istruzioni per l'applicazione degli articoli 8 e 14 del decreto 2 luglio 2013, concernenti rispettivamente la convalida tramite PEC e la trasmissione dei documenti vitivinicoli.

In particolare, a seguito di richiesta chiarimenti di talune Associazioni di categoria, con la modifica dell'Allegato sono state precisate le modalità di convalida e di trasmissione, tramite

PEC, del documento di accompagnamento vitivinicolo MVV predisposto e numerato dall'operatore, utilizzato per scortare il **trasporto nazionale dei sottoprodotti della vinificazione**.

In particolare si precisa che per la regolare effettuazione delle predette operazioni di convalida e trasmissione, deve essere utilizzato il codice univoco PEC **MVV-DAV-02** (vedasi sezione 2, § 1.1).

Sebbene le modifiche apportate siano puntuali e limitate, si è ritenuto opportuno sostituire tutto l'Allegato al decreto, al fine di una lettura più agevole e unitaria delle istruzioni in esso contenute. Per ulteriore chiarezza e trasparenza, in appendice alla presente circolare è riportato un estratto dell'Allegato al decreto, dove sono messe in evidenza le modifiche introdotte.

Con l'occasione, si ritiene opportuno fornire, di seguito, alcune precisazioni sulle disposizioni che disciplinano il trasporto nazionale dei sottoprodotti della vinificazione.

In tali trasporti, il documento MVV, se predisposto e numerato dall'operatore (art. 5, comma 4, lett. a) del Decreto 2 luglio 2013), deve essere convalidato.

Si evidenzia, inoltre, che la convalida del documento MVV mediante PEC, utilizzando il predetto codice MVV-DAV-02, assolve anche all'adempimento della trasmissione del documento<sup>1</sup>, se effettuata in conformità alla Sezione 2, § 1.1. dell'Allegato al decreto.

Invece, **non è richiesta l'emissione del documento vitivinicolo** qualora:

- sia effettuato il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti nel rispetto dell'art. 5 del DM 27 novembre 2008;
- si utilizzi, nei trasporti nazionali di vinacce e fecce verso le distillerie, la bolletta di consegna di cui all'art. 4, comma 2, del DM 2 luglio 2013 (documento prenumerato e prestampato, predisposto da tipografia autorizzata<sup>2</sup>).

Infatti, l'articolo 25, comma 1, lettera a), punto v), del Reg. (CE) n. 436/2009 prevede la deroga dall'emissione del documento vitivinicolo per i sottoprodotti ritirati sotto controllo (supervisione) oppure qualora il trasporto di fecce e vinacce, diretto ad una distilleria, sia scortato da una bolletta di consegna prescritta dagli organismi competenti dello Stato membro.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 2 luglio 2013, la bolletta di consegna è costituita da un documento prenumerato e prestampato, predisposto da tipografia autorizzata<sup>2</sup>: tale documento non deve essere né convalidato né trasmesso ai sensi dell'art. 29 del Reg (CE) n. 436/2009. Si precisa, tuttavia, che nel caso di trasporti di fecce denaturate, la bolletta di consegna deve comunque essere trasmessa all'Ufficio competente dell'ICQRF ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 82/2006<sup>3</sup>.

Il Capo dell'Ispettorato  
Stefano Vaccari



<sup>1</sup> La trasmissione del documento è prevista dall'art. 29, secondo comma, lettera c), punti i) e ii) del Reg. (CE) n. 436/2009 e, per le fecce denaturate, anche dall'art. 14, comma 6, della L. n. 82/2006

<sup>2</sup> Il documento MVV prestampato e prenumerato da tipografia autorizzata può essere utilizzato come bolletta di consegna

<sup>3</sup> Qualora si utilizzi la PEC, il codice PEC per la trasmissione è **TRAS-MVV-DAV-09**.



## Appendice

### Parti aggiornate dell'allegato al decreto 1021 del 17 giugno 2014 con le modifiche evidenziate

[omissis]

#### SEZIONE 2

#### TRASMISSIONE AGLI UFFICI TERRITORIALI DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO DI PRODOTTI VITIVINICOLI MEDIANTE PEC

##### 1. TRASPORTI NAZIONALI

##### 1.1. TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO CONTESTUALE ALLA RICHIESTA DI CONVALIDA MEDIANTE PEC

Per i trasporti che si svolgono esclusivamente **sul territorio nazionale** dei prodotti vitivinicoli sfusi elencati al comma 2 dell'art. 29 del regolamento e di quelli sottoposti a particolari prescrizioni a livello nazionale (uve da tavola destinate alla trasformazione, prodotti ottenuti dalla trasformazione di uve da tavola ed uve dirette ad spedite da un centro intermediazione, sottoprodotti della vinificazione<sup>5</sup>), qualora:

- **il luogo di spedizione e di destinazione ricadono nella circoscrizione di competenza del medesimo Ufficio territoriale**, l'invio del documento in allegato al messaggio di PEC ai fini della convalida assolve anche all'adempimento della trasmissione del documento medesimo, previsto dall'art. 29, comma 1, del regolamento, dal DM 30 giugno 1995, dal DM 19 dicembre 2000 e, per le fecce denaturate, dall'art. 14, comma 6, della L. n. 82/2006;
- **il luogo di spedizione e di destinazione ricadono nell'ambito di due diversi Uffici territoriali**, si assolve all'obbligo di trasmissione del documento previsto dalle norme indicate al punto precedente, solo se il messaggio di PEC inviato ai fini della convalida **viene trasmesso contestualmente alle caselle di PEC ICORF degli Uffici territoriali competenti per il luogo di spedizione e di destinazione**.

In entrambi i casi l'oggetto del messaggio di inoltro del documento **deve iniziare**, senza alcuno spazio iniziale e senza spazi tra un carattere e l'altro, con il codice univoco PEC:

- **MVV-DAV-01**
- **MVV-DAV-02** *solo per i trasporti: ~~di uve da tavola destinate alla trasformazione, prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola e uve dirette ad spedite da un centro di intermediazione.~~*
  - *di uve dirette a/spedite da un centro di intermediazione,*
  - *di uve da tavola destinate alla trasformazione,*
  - *di prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola,*
  - *di sottoprodotti della vinificazione<sup>5</sup>*

---

<sup>5</sup>La convalida dei documenti per il trasporto nazionale di fecce e vinacce verso la distilleria è necessaria nel caso che si utilizzi un documento MVV predisposto e numerato dall'operatore di cui all'art. 5, comma 4, lett.a) del Decreto. E' opportuno precisare che l'articolo 25, comma 1, lettera a), punto v), primo trattino del Reg. (CE) n. 436/2009 prevede la deroga dall'emissione del documento vitivinicolo qualora il trasporto di fecce e vinacce, diretto ad una distilleria, sia scortato da una bolletta di consegna prescritta dagli organismi competenti dello Stato membro: tale bolletta di consegna non deve essere convalidata. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 2 luglio 2013, la bolletta di consegna è costituita da un documento prenumerato e prestampato, predisposto dalle tipografie autorizzate.

[omissis]

### 3. TRASMISSIONE MEDIANTE PEC DEL DOCUMENTO RELATIVO AL TRASPORTO DI FECCE DENATURATE

Nel caso di **trasmissione mediante PEC del documento che scorta il trasporto di fecce denaturate** ai sensi dell'art. 14, comma 6, della L. n. 82/2006<sup>6</sup>, ai fini della comunicazione delle avvenute operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce, lo spediteore deve **trasmettere mediante un messaggio di PEC agli Uffici territoriali competenti per il luogo di spedizione e di destinazione** (se diversi) la copia in formato immagine (scansione) del precitato documento, compilato in ogni sua parte.

L'oggetto del messaggio di PEC, oltre a contenere le informazioni indicate alla sezione 1, paragrafo 2.2.1, **deve iniziare**, senza alcuno spazio iniziale e senza spazi tra un carattere e l'altro, con il codice univoco PEC: **TRAS-MVV-DAV-09**.

Il testo del messaggio di PEC contiene la seguente frase:

*“Lo scrivente \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_ trasmette in allegato il documento indicato in oggetto, relativo al trasferimento di fecce denaturate in assolvimento del disposto di cui all'art. 14, comma 6 della L. n. 82/2006”.*

---

<sup>6</sup>La trasmissione del documento non è necessaria qualora si utilizzi un documento MVV convalidato tramite PEC mediante l'utilizzo del codice MVV-DAV-02, in conformità alle modalità previste alla sezione 2, §1.1.

[omissis]

PROSPETTO 2 - CODICE UNIVOCO PEC

CODICE UNIVOCO PEC	Finalità (Convalida/trasmisione)	Tipo di trasporto e prodotto	Destinazione (Nazionale /UE/Extra UE)	NOTE
MVV-DAV-01	Convalida e trasmissione del documento	<p>Trasporto di tutti i prodotti vitivinicoli. Sono <b>esclusi</b> i trasporti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <del>fece</del> <del>denaturate</del>, sottoprodotti della vinificazione</li> <li>- uve da tavola destinate alla trasformazione e prodotti ottenuti dalla trasformazione di uve da tavola</li> <li>- uve dirette ad/spedite da un centro di intermediazione</li> </ul>	Nazionale	<p>Vale anche come trasmissione del documento vitivinicolo dei prodotti sfusi ai sensi dell'art. 29 del regolamento per i prodotti ivi elencati. A tal fine se il luogo di partenza ed il luogo di destinazione ricadono in circoscrizioni di competenza di Uffici territoriali diversi, il messaggio di PEC deve essere trasmesso contestualmente anche all'Ufficio territoriale competente per il luogo di destinazione (vedasi sezione 2).</p>
MVV-DAV-02	Convalida e trasmissione del documento	<p>Trasporto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uve da tavola destinate alla trasformazione e prodotti ottenuti dalla trasformazione di uve da tavola</li> <li>- uve dirette ad/spedite da un centro di intermediazione</li> <li>- sottoprodotti della vinificazione (<i>vds. nota 5</i>)</li> </ul>	Nazionale	<p>Vale anche come trasmissione del documento vitivinicolo dei prodotti sfusi ai sensi dell'art. 29 del regolamento, del decreto ministeriale 30 giugno 1995<sup>7</sup> e dell'articolo 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000<sup>7</sup> e, per le fecce denaturate, dell'art. 14 delle legge 82/2006. A tal fine se il luogo di partenza ed il luogo di destinazione ricadono in circoscrizioni di competenza di Uffici territoriali diversi, il messaggio di PEC deve essere trasmesso contestualmente anche all'Ufficio territoriale competente per il luogo di destinazione (vedasi sezione 2).</p>

<sup>7</sup> tal caso l'invio dei messaggi di PEC ai fini della convalida vale anche come trasmissione dei documenti di accompagnamento che si riferiscono alle operazioni di "scarico", emessi dai centri di intermediazione delle uve di cui al DM 30 giugno 1995 o dagli stabilimenti di cui al DM 19 dicembre 2000.

[omissis]

PROSPETTO 2 - CODICE UNIVOCO PEC				
CODICE UNIVOCO PEC	Finalità (Convalida/trasmis- sione)	Tipo di trasporto e prodotto	Destinazione (Nazionale /UE/Extra UE)	NOTE
TRAS-MVV-DAV-09	Trasmissione del documento	Trasporto di fecce denaturate	Nazionale	La trasmissione del documento di accompagnamento viene effettuata per assolvere all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 14 della legge 82/2006. Se il luogo di partenza ed il luogo di destinazione ricadono in circoscrizioni di competenza di Uffici territoriali diversi, il messaggio di PEC deve essere trasmesso contestualmente anche all'Ufficio territoriale competente per il luogo di destinazione (vedasi sezione 2  Non è necessario trasmettere il documento nel caso che si utilizzi un documento di accompagnamento vitivinicolo MVV convalidato tramite PEC (codice MVV-DAV-02) in conformità alle modalità previste dalla sezione 2, § 1.1.

[omissis]